GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — GIOVEDI 19 MAGGIO — NUM. 119

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Senato del Regno: *Ordine del giorno per la seduta del 25 maggio* — **Leggi e decreti: R. decreto** *n. 228 che modifica il regolamento generale sulle scuole tecniche* — **RR. decreti** *numeri 229 e 230 che determinano il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al ridotto Mazzorbo della piazza di Venezia ed alla batteria Crevan e ai ridotti di S Erasmo Vecchio e Sant'Erasmo Nuovo della piazza stessa* — **R. decreto** *n. 232 che autorizza il comune di Palmas Suergiu a riscuotere un dazio di consumo* — **R. decreto** *n. 233 che approva la convenzione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a scartamento ridotto da S. Ellero a Vallombrosa* — **RR. decreti** *nn CCLXXVI e CCLXXVII (Parte supplementare) coi quali l'Opera pia D'Alarcon di Porto Longone e il pio legato Rosa Rizzotti di Veruno, sono rispettivamente concentrati nelle Congregazioni locali di carità* — **Decreto ministeriale** *sulla cura obbligatoria dei gelsi attaccati dalla* diaspis pentagona *nel comune di Piantedo* — **Ministero di Grazia e Giustizia:** *Disposizioni fatte nel personale dipendente* — **Ministero degli Affari Esteri:** *Elenco dei cittadini italiani morti nel distretto consolare di Trieste e la cui morte fu recata a conoscenza del R. Consolato generale d'Italia durante il mese di aprile 1892* — **Direzione Generale del Debito Pubblico:** *Rettifiche d'intestazioni* — **Concorsi** — **Bollettino meteorico.**

PARTE NON UFFICIALE

Telegrammi dell' Agenzia Stefani — *Listino ufficiale della Borsa di Roma* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Seduta pubblica

Mercoledì, 25 maggio 1892 alle ore 3 pomeridiane

Ordine del giorno:

I. Sorteggio degli Uffici;
II. Comunicazioni del Governo

Il Presidente
D. FARINI.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **228** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento generale sulle scuole tecniche, approvato col R. decreto 21 giugno 1885 n. 3413 (serie 3ª) e modificato coi Regi decreti 8 novembre 1888 n. 5826 (serie 3ª) e 20 giugno 1889 n. 6167 (serie 3ª);

Vedute le ulteriori modificazioni introdotte nell'ordinamento delle scuole tecniche con l'altro Nostro decreto dell'11 giugno 1891 n. 341;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 55, 80 e 103 del regolamento generale sulle scuole tecniche del 21 giugno 1885, sono sostituiti i seguenti articoli:

Art. 55.

Sono rilasciati agli alunni, a seconda dei casi e nelle forme stabilite dai moduli prescritti con decreto del Ministro, i seguenti attestati:

1. La pagella, che deve comprendere tutti gli elementi che si riferiscono alla vita scolastica dell'alunno durante ciascun anno di corso.

Essa deve essere rilasciata ad ogni alunno ed essere firmata ogni bimestre dal direttore e dal padre dell'alunno o da chi ne fa le veci ed è il solo attestato che vale per dar prova della frequenza ai corsi, e per ottenere il passaggio da una scuola ad un'altra. Questo documento, colle debite rettificazioni, sarà rilasciato anche agli uditori, restando conseguentemente modificati gli articoli 127 e 128 del regolamento generale.

2. L'attestato di licenza, sul quale si devono segnare i punti conseguiti dagli alunni nelle prove stabilite per tutte le varie materie di studio.

3. Le dichiarazioni di frequenza e di condotta che durante l'anno scolastico potessero occorrere agli alunni per provare che sono iscritti alla scuola e che ne frequentano con assiduità le lezioni.

Nessun altro attestato, ad eccezione di quelli di premio può essere rilasciato dalla scuola sotto qualsiasi altra forma.

Nel caso però in cui a taluno occorresse un certificato speciale non corrispondente a quelli summenzionati, il R. Provveditore agli studi della provincia, dopo verificate le circostanze eccezionali che giustificano il provvedimento straordinario, potrà autorizzare il direttore della scuola tecnica a rilasciare il certificato chiesto su carta filigranata da centesimi cinquanta.

Art. 80.

I giovani che aspirano agli esami di ammissione, devono, almeno cinque giorni prima del cominciamento degli esami, presentare domanda al Direttore in carta da bollo da centesimi cinquanta, firmata dal padre o da chi ne fa le veci. Questa istanza, dopo aver indicato gli studi compiuti nell'anno precedente, deve denotare, la classe alla quale si aspira, il nome, cognome, la patria del padre, il nome dell'alunno, il luogo di sua abitazione, il nome, cognome e qualità dell'ospite che ne assume la cura, quando l'alunno non conviva colla propria famiglia; e deve essere corredata della fede di nascita, del certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo, entrambi legalizzati, nel caso siano stati emessi in luogo diverso da quello dove risiede la scuola, e della quietanza della tassa prescritta per l'esame di ammissione. Inoltre il padre o chi ne fa le veci è tenuto a fornire tutte quelle altre notizie delle quali sia richiesto dal direttore. Tutti i documenti presentati per ottenere l'iscrizione ai corsi ed agli esami saranno conservati insieme all'istanza nell'archivio della scuola anche dopo essersene presa nota nei registri di essa, nè si potranno mai restituire se non dopo esserne stata presa copia negli atti della scuola, da redigersi su carta da bollo da una lira, salvo che l'alunno ne avesse bisogno per iscriversi ad altra scuola nel corso dell'anno.

In quest'ultimo caso però i documenti non potranno mai essere consegnati a lui direttamente, ma dovranno essere trasmessi in via ufficiale al direttore del nuovo istituto governativo o pareggiato che dall'alunno stesso sarà designato.

Art. 103.

Il Consiglio provinciale scolastico può esentare ogni anno dalle tasse per l'iscrizione o per l'esame di licenza l'alunno di scuola tecnica governativa o pareggiata che appartenga a famiglia di condizione assolutamente disagiata, abbia fatto buona prova negli studi e tenuta buona condotta.

La condizione assolutamente disagiata della famiglia sarà attestata dal sindaco del luogo, ove essa ha domicilio. Il certificato del sindaco dovrà anche indicare il numero delle persone della famiglia, e le tasse da essa pagate allo Stato, alla Provincia, al Comune.

La buona prova fatta dall'alunno negli studi sarà dimostrata dal risultato dell'ultimo esame sostenuto, donde apparisca che l'alunno riportò pel profitto una media complessiva di voti non inferiore a otto decimi e l'idoneità in ciascuna materia.

Per la condotta si richiederà una media generale annuale non inferiore a otto decimi e non meno di sette in ogni singola classificazione.

Le medie per l'esenzione dalle tasse per gli esami di licenza, saranno desunte dai voti dei primi tre bimestri dell'anno scolastico in corso.

La domanda, corredata dai documenti suddetti, dev'essere presentata col mezzo del capo dell'istituto al Consiglio provinciale scolastico nella seconda quindicina di ottobre per l'esenzione dalla tassa d'iscrizione, e nella prima quindicina di maggio per l'esenzione dalla tassa di licenza.

La pagella presentata a questo scopo sarà poi restituita all'alunno per le ulteriori indicazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1892.

UMBERTO.

P. Villari.

Visto, Il Guardasigilli: B. Chimirri.

Il Numero 229 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al ridotto Mazzorbo, della piazza di Venezia, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1892.

UMBERTO.

Pelloux.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. Chimirri.

Il Numero 230 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unicò.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla batteria Crevan ed ai ridotti di S. Erasmo Vecchio e S. Erasmo Nuovo, della piazza di Venezia, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Numero 232 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Veduta la deliberazione del 23 ottobre 1891, con la quale il Consiglio comunale di Palmas Suergiu, provincia di Cagliari, ha adottato un dazio di consumo per alcuni generi non contemplati all'art. 13 della legge 3 luglio 1864 n. 1827 e all'art. 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866 n. 3018, vale a dire per le ceramiche e per i lavori di vetro e di cristallo;

Veduto il parere del 13 dicembre 1891 della Camera di commercio ed arti di Cagliari;

Veduto l'art. 11 della legge 11 agosto 1870 n. 5784, allegato L;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Palmas Suergiu è autorizzato, a seconda della succitata deliberazione del 23 ottobre 1891, a riscuotere un dazio di consumo sulle ceramiche e sui lavori di vetro o di cristallo, secondo l'annessa tariffa, munita del visto del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1892.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

TARIFFA.

Stoviglie e terraglie, di qualunque fabbrica nazionale od estera, in pasta bianca o bruna smaltata o colorata . . .	Quintale	L. 2
Utensili e vasellami di terra comune, come brocche, giarre, conche e simili	»	» 1
Vetrerie in damigiane e bottiglioni . . .	»	» 2
Lavori di vetro e di cristallo colorati ed arrotati, escluse le bottiglie di color nero od oscuro . .	»	» 5
Lavori di vetro e di cristallo semplicemente soffiati, escluse le bottiglie di color nero od oscuro ed i fiaschi	»	» 2

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
L. LUZZATTI.

Il Numero 233 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879 n. 5002 (serie 2ª), e con l'articolo 5 della legge 24 luglio 1887 n. 4785 (serie 3ª);

Veduti il nostro decreto 25 dicembre 1887 n. 5162 bis (serie 3ª), e la legge 30 giugno 1889 n. 6183 (serie 3ª);

Avuto il parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei Lavori Pubblici e pel Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la convenzione, stipulata addì 13 aprile 1892 fra i Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il signor conte Giuseppe Telfener, a nome e per conto di una Società da costituirsi a termine di legge, per la concessione a favore della Società medesima della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a scartamento ridotto da S. Ellero a Valombrosa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1892.

UMBERTO.

BRANCA.
LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

CONVENZIONE per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a scartamento ridotto da S. Ellero a Vallombrosa.

Fra le Loro Eccellenze il commendatore Ascanio Branca, Ministro dei Lavori Pubblici ed il commendatore Luigi Luzzatti, Ministro del Tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il signor conte Giuseppe Telfener, domiciliato a Roma, si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il Governo accorda ad una Società anonima, da costituirsi a termini di legge, e per essa al sig. conte Giuseppe Telfener, chè dichiara di agire a nome e per conto della Società stessa di cui è promotore, la concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a scartamento ridotto, da S. Ellero a Vallombrosa, che il medesimo si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi 29 giugno 1873 n. 1473 (serie 2ª), 29 luglio 1879 n. 5002 (serie 2ª), 5 giugno 1881 n. 240 (serie 3ª), dall'articolo 5 della legge 24 luglio 1887 n. 4785 (serie 3ª), dal decreto reale 25 dicembre 1887 n. 5162 *bis* (serie 3ª), convertito nella legge 30 giugno 1889 n. 6183 (serie 3ª) e delle condizioni generali della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F, e dei regolamenti dalla medesima derivanti, nonchè di quelle della presente Convenzione e del capitolato relativo ad essa allegato sotto il n. 1.

Art. 2.

Emanato il decreto reale di approvazione della presente convenzione, dovrà il concessionario entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto suddetto nella *Gazzetta Ufficiale* dare una cauzione di lire ottantamila (80,000) in numerario od in titoli al portatore del consolidato italiano 5 % al corso di borsa, imputando in detta cauzione il deposito primordiale di cui al seguente articolo.

Art. 3.

In conto del deposito definitivo previsto dall'articolo precedente ed a titolo di cauzione provvisoria, per gli effetti dell'art. 247 della legge sui lavori pubblici, è stato dal concessionario eseguito il deposito di lire ventimila (20,000) in titoli di rendita al portatore del consolidato italiano 5 % al corso di borsa, come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 198 rilasciata il 3 marzo 1892 dall'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 4.

Se il deposito della cauzione non verrà effettuato nel termine prefisso dall'art. 2, si intenderà di avere il concessionario rinunciato alla concessione, ed il medesimo incorrerà nella perdita della cauzione preliminare senza alcun bisogno di costituzione in mora o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

Lo Stato per la concessione di questa linea accorda un sussidio di lire 3000 a chilometro, per anni 35, esclusi i tratti comuni colle ferrovie e tramvie esistenti e quelli che non hanno sede propria, a decorrere dall'apertura all'esercizio di detta linea, regolarmente autorizzato.

Il concessionario, per gli effetti della presente convenzione, elegge il suo domicilio legale in Roma, Villa Ada.

Art. 6.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto reale.

Fatta a Roma, quest'oggi tredici del mese di aprile dell'anno milleottocentonovantadue.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
ASCANIO BRANCA.

Il Ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.

G. TELFENER.

VINCENZO LONGHI, *teste.*
BASADONNA FORTUNATO, *id.*

Il Capo Sezione del Ministero dei Lavori Pubblici delegato alla stipulazione dei contratti
MARIANO FRIGERI.

CAPITOLATO *per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata a sezione ridotta da S. Ellero a Vallombrosa.*

TITOLO I.

Soggetto della concessione.

Art. 1.

Indicazione della strada ferrata che forma oggetto della concessione.

Il concessionario è obbligato ad eseguire, a tutte sue spese, rischio e pericolo, la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a sezione ridotta da S. Ellero a Vallombrosa, secondo il progetto esecutivo redatto dal signor conte Telfener in data 27 novembre 1891 e riconosciuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto del 19 dicembre 1891 n. 2837, subordinatamente ad alcune lievi modificazioni da tenersi presenti all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Art. 2.

Termini per l'ultimazione dei lavori.

Il concessionario è tenuto a dare ultimati i lavori nel termine di un anno a decorrere dalla data della concessione.

Dovrà altresì aver fatto tutte le provviste occorrenti, perchè entro detto termine l'intera linea possa essere aperta al regolare e permanente servizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Art. 3.

Decadenza della concessione.

Se il termine stabilito dall'articolo precedente scadrà senza che siano ultimati i lavori della strada, il concessionario si intenderà decaduto dalla concessione e non potrà più ottenerne una seconda.

Progetti e condizioni di eseguimento.

Art. 4.

Tipo da adottarsi.

Nella costruzione della linea sarà adottato il tipo 4ª delle ferrovie economiche con scartamento di met. 1,00.

Art. 5.

Progetto definitivo.

Una copia del progetto di esecuzione approvato, verrà depositata a corredo degli archivi del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Stagni e paludi.

Nella esecuzione dei lavori della linea sono assolutamente proibiti gli scavi atti a cagionare ristagni d'acqua od impaludamenti lungo la ferrovia.

Art. 7.

Traversate a livello.

L'incrociamento delle vie ordinarie con la strada ferrata dovrà eseguirsi sotto un angolo che non sia minore di 45°, a meno che per circostanze eccezionali il Prefetto, sentito l'Ufficio del genio civile, non riconosca la necessità di ammettere un angolo più piccolo.

I cancelli e le barriere di cui dovranno essere munite le traversate a livello da ambo i lati della strada ferrata, nei luoghi pericolosi, saranno distanti almeno m. 3,50 dalla rotaia più vicina.

Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco, misurato a squadra della strada attraversata, dai quattro ai sei metri, secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.

Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private ed in quelle non carreggiabili sarà da metri due a metri quattro.

Sono ammesse le barriere da chiudersi a distanza e per le strade mulattiere e pei sentieri le barriere fisse, limitando la custodia ai passaggi più frequentati.

In tutte le traversate a livello ambo le rotaie saranno munite di controrotaie di ferro, la lunghezza delle quali dovrà eccedere di circa m. 1,50 la larghezza libera del varco determinato con le norme precedenti.

Si darà accesso a queste traversate a livello mediante rampe in salita o in discesa, aventi l'inclinazione più o meno dolce secondo la importanza delle esistenti strade e previi i necessari accordi con le

amministrazioni interessate e la relativa autorizzazione nei termini di legge.

Dette rampe dovranno sempre raggiungere la strada ferrata mediante un conveniente tratto orizzontale da ambo le parti.

La inclinazione delle rampe non potrà superare il 5 per cento, tranne nei casi eccezionali con autorizzazione dell'autorità competente.

Saranno poi coperte da acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 8.

Chiusura della strada.

La ferrovia sarà isolata con siepe viva o con altro sistema di chiusura lungo tutto il suo percorso.

Art. 9.

Stazioni e stabilimenti accessori.

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate: S. Ellero, Donnini, Pitiana, Filiberto, Fazzini e Saltino.

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare quelle aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e fermate che in seguito riconoscesse opportune, sentito il concessionario.

Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo i tipi approvati dal Ministero, salvo le aggiunte che dopo l'apertura allo esercizio fossero richieste dai bisogni del servizio.

In quelle intermedie le punte degli aghi degli scambi dei binari secondari saranno stabilite in senso contrario al corso dei treni.

Possono ammettersi scambi lungo la linea dove si trovano officine, cave ecc., cogli opportuni binari di servizio, proteggendo il binario principale con segnali o con opportuni apparecchi automatici di sicurezza.

Il piano della via ferrata nelle stazioni avrà una pendenza non superiore al tre per mille.

TITOLO II.

Stipulazioni diverse.

Art. 10.

Durata della concessione.

La concessione della strada ferrata che forma oggetto del capitolato presente è fatta per anni 90 a decorrere dalla data del decreto Reale di approvazione della concessione medesima.

Art. 11.

Tassa di registro.

Gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa saranno soggetti alla tassa fissa di lire una per ogni proprietà.

Art. 12.

Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.

I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

Il concessionario dovrà darne avviso al Governo per mezzo del Prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè siano trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi in genere, si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 13.

Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.

Dalla data del decreto Reale che approverà la presente concessione, sino al termine della concessione medesima, sarà pagata dal concessionario annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire venti per chilometro di linea di strada ferrata, in corrispettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio.

Art. 14.

Convogli ed orari.

Il Governo si riserva il diritto di prescrivere gli orari ed il numero dei treni fino a tre al giorno in andata e ritorno.

All'infuori di questi aggiungerà il concessionario quei treni e fisserà quegli orari che troverà conformi ai suoi interessi, avendo il debito riguardo alla sicurezza dell'esercizio, coll'obbligo di denunziarli in tempo opportuno al Prefetto della provincia.

Gli orari dovranno essere stabiliti in modo che da un treno all'altro decorra almeno mezz'ora.

Art. 15.

Tariffe pei trasporti.

Pei trasporti tanto dei viaggiatori che delle merci, dovrà il concessionario presentare alla approvazione del Ministero dei lavori pubblici i prezzi delle tariffe da considerarsi come massimi, agli effetti dell'articolo 272 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici.

Al trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo e dei generi di privativa demaniale si applicherà la tariffa speciale in vigore per la rete delle strade ferrate Adriatiche.

Saranno pure estese al trasporto degli impiegati delle Amministrazioni centrali e provinciali e rispettive famiglie le stesse norme e riduzioni in vigore sulla rete principale anzidetta.

Art. 16.

Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza dell'esercizio.

I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del Regno e di controllare la gestione del concessionario, verranno trasportati gratuitamente, del pari che i loro bagagli.

A tale effetto il concessionario riceverà dal Ministero dei lavori pubblici apposita richiesta di biglietti di libera circolazione, permanente o temporanea, su tutte o su alcune parti della ferrovia concessa, o di biglietti per una determinata corsa, nella quale richiesta sarà indicata la classe della vettura di cui il funzionario potrà valersi.

Art. 17.

Servizio di posta.

Il servizio di posta per tutte le lettere e pei dispacci del Governo da una estremità all'altra della linea di strada ferrata concessa o da punto a punto della medesima, sarà fatto gratuitamente dal concessionario.

Per i pacchi postali sarà invece corrisposto un compenso di centesimi dodici e mezzo (12 1/2) pel trasporto di ciascuno di essi.

L'Amministrazione delle poste potrà richiedere al concessionario che i capi-convoglio ricevano essi i pacchi di lettere ed i dispacci nonchè i pacchi postali per consegnarli ai capi delle diverse stazioni, i quali ne faranno per parte loro consegna agli agenti o delegati della Amministrazione delle poste incaricati di riceverli alle stazioni medesime.

Art. 18.

Trasporto della corrispondenza di servizio.

Il concessionario potrà trasportare gratuitamente sulla ferrovia soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio della linea stessa.

Art. 19.

Stabilimento delle linee telegrafiche.

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo la strada ferrata concessa, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee sui pali di quella costrutta dal concessionario.

Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata saranno sorvegliate e mantenute dal concessionario.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee le quali abbiano anche fili pel servizio governativo, ove non venga altrimenti stabilito da speciali accordi, saranno curate dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato ed il concessionario corrisponderà all'Amministrazione medesima a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilometro per il primo filo ed altre lire cinque per ogni altro filo ad uso della Società. Si deve intendere escluso dal prezzo suddetto il cambio dei cordoni che attraversano le gallerie; ed il prezzo di essi coi relativi arpioni, nonchè le spese di mano d'opera, che saranno pagate a piè di lista.

Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche, compatibilmente al loro servizio e sarà obbligo dei medesimi di denunziare alla prossima stazione telegrafica od all'autorità più vicina competente i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Il personale ed il materiale destinati alle linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

Art. 20.

Telegrammi di servizio.

Il concessionario non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici, fuorchè quelli relativi al servizio della sua strada, e sarà perciò sotto posto alla sorveglianza governativa.

Art. 21.

Telegrammi del Governo e dei privati.

Dietro richiesta del Governo il concessionario dovrà assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti dell'Amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dal Ministero delle Poste e Telegrafi.

Il concessionario riterrà per sè il 10 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati scambiati fra' suoi uffici posti in località dove esistono pure uffici telegrafici governativi, senza distinzione di orario, oppure spediti all'estero o ad altre amministrazioni dai suoi uffici posti in località dove esistono uffici del Governo, anche senza distinzione di orario.

Egli riterrà il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati spediti dai suoi uffici posti in località fornite di uffici del Governo, senza distinzione di orario e diretti a località non provvedute di uffici governativi.

Riterrà il 90 per cento delle tasse dei telegrammi privati interni scambiati fra' suoi uffici, posti in località sprovvedute di uffici governativi.

Sarà tenuto a versare nelle casse dello Stato, oltre al rimanente delle tasse interne, di cui agli alinea 1°, 2° e 3° del presente articolo anche l'ammontare intero delle tasse dei telegrammi di Stato, accettati nei suoi uffici per l'interno e per l'estero, e l'ammontare delle tasse estere di telegrammi privati spediti all'estero.

Art. 22.

Tronchi e stazioni comuni.

È riservata al Governo l'approvazione degli accordi che il concessionario dovrà prendere colla Società esercente la Rete Adriatica all'effetto di regolare l'innesto della linea ed il servizio di essa nella stazione di S. Ellero da costruirsi a spese del concessionario sulla linea Roma-Firenze.

Il concessionario poi sarà tenuto ad accordare al Governo od a Società concessionarie che fossero autorizzate a costruire o ad esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute, ed in caso di dissenso stabilite da arbitri.

Art. 23.

Rinunzia di privilegi.

Il concessionario rinuncia ai privilegi per le diramazioni, intersezioni o prolungamenti di linee, nonchè per le linee laterali che gli potessero competere a sensi degli articoli 269 e 270 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1860 (allegato *F*).

Art. 24.

Questioni.

Tutte le questioni d'indole tecnica ed amministrativa che potranno insorgere in dipendenza della concessione, saranno decise dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed occorrendo anche quello del Consiglio di Stato. Le altre questioni puramente civili saranno deferite al giudizio dei tribunali ordinari.

Però, verificandosi il caso di applicare gli articoli 252, 270 e 284 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici, l'atto di compromesso stabilirà, il procedimento ed i termini che dovranno osservarsi dagli arbitri.

Art. 25.

Decadenza dalla concessione per mancato compimento dei lavori.

Pel caso preveduto dall'art. 254 della detta legge e quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, il concessionario sarà definitivamente decaduto da tutti i diritti della concessione, e le porzioni di strada già eseguite che si trovassero in esercizio cadranno immediatamente in proprietà dello Stato, il quale sarà libero di conservarle o di abbandonarle, come altresì di continuare o no i lavori ineseguiti; ed il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo o prezzo per le opere già eseguite: e rispetto alle provviste sarà in facoltà dello Stato di acquistarle dietro stima fatta indipendentemente dalla loro destinazione, o di lasciarle a disposizione del concessionario.

Art. 26.

Riscatto della concessione.

Il Governo avrà facoltà di riscattare la concessione dopo trenta anni dall'apertura totale della ferrovia all'esercizio, semprechè abbia dato analogo diffidamento di un anno al concessionario e mediante il corrispettivo stabilito dall'art. 284 della legge 20 marzo 1865 (allegato *F*).

Art. 27.

Scelta degli impiegati pel servizio non tecnico.

Pel personale non tecnico assunto dal concessionario al suo servizio dovranno impiegarsi per un terzo almeno militari o volontari congedati, purchè aventi i requisiti morali, l'attitudine fisica e l'età conveniente al disimpegno dei servizi cui potranno venir chiamati.

Art. 28.

Trasporto dei membri del Parlamento.

Il concessionario è obbligato a trasportare gratuitamente sulla propria linea i membri dei due rami del Parlamento.

Art. 29.

Risoluzione delle questioni in via amministrativa.

Al Prefetto della provincia spetterà di regolare le questioni col concessionario.

In caso di dissenso la decisione della questione sarà devoluta al Ministero.

Art. 30.

Trasporto gratuito delle autorità politiche.

Oltre ai funzionari governativi di cui all'art. 16 di questo capitolato, dovranno essere rilasciati biglietti di libera circolazione sulla linea o sui tronchi di linea al Prefetto della provincia e rispettivamente al Sottoprefetto del circondario.

Art. 31.

Servizio cumulativo.

Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni approvate dal Governo pel servizio cumulativo ed interno delle altre ferrovie di proprietà dello Stato o dal medesimo sovvenzionate.

Art. 32.

Acquisto del materiale fisso e mobile.

Per le provviste del materiale fisso e mobile dovrà preferirsi, a parità di condizioni, l'industria nazionale, applicando le disposizioni dell'art. 21 del capitolato per la Rete Adriatica, approvato colla legge 27 aprile 1885 n. 3048 (serie 3ª).

Il Ministro dei Lavori Pubblici
ASCANIO BRANCA.

Il Ministro del Tesoro
LUIGI LUZZATTI.

G. TELFENER.

VINCENZO LONGHI, *teste.*
FORTUNATO BASADONNA, id.

Il capo sezione del Ministero dei Lavori pubblici, delegato alla stipulazione dei contratti
MARIANO FRIGERI.

Per copia conforme
Il capo sezione del Ministero dei Lavori Pubblici, delegato alla stipulazione dei contratti
M. FRIGERI.

Il N. **CCLXXVI** *(parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 5 e 12 luglio 1891, colle quali dalla Congregazione di carità e dal Consiglio comunale di Porto Longone si promosse il concentramento dell'Opera pia dotale D'Alarcon;

Vista la decisione 28 gennaio 1892 della Giunta provinciale amministrativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Opera pia D'Alarcon è concentrata nella Congregazione di carità di Porto Longone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1892.

UMBERTO

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Num. **CCLXXVII** *(parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 2 agosto 1891, colla quale la Congregazione di carità di Veruno (Novara) promuove il concentramento del Pio legato dotale Rosa Rizzotti;

Vista la deliberazione 29 dicembre 1891 del Consiglio comunale;

Vista la decisione 3 febbraio p. p. della Giunta provinciale amministrativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Pio legato Rosa Rizzotti è concentrato nella Congregazione di carità di Veruno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

IL MINISTRO

di Agricoltura, Industria e Commercio

Vista la legge 2 luglio 1891 n. 386 (serie 4ª);

Ritenuto che nel comune di Piantedo è apparsa la cocciniglia del gelso (*Diaspis pentagona*);

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Sondrio, presa nella tornata del 5 aprile 1892;

Visto il ministeriale decreto 13 aprile 1892 e le annesse istruzioni;

Decreta:

Art. 1. Le disposizioni emanate con ministeriale decreto 13 aprile 1892 per altri proprietari del comune di Delebio infetto dalla cocciniglia del gelso, appartenente alla provincia di Sondrio, sono estese ai proprietari di Piantedo.

Art. 2. Il sindaco del comune suddetto notificherà ai rispettivi amministrati la presente disposizione e ne curerà d'ufficio l'esecuzione, previa notificazione a mezzo del messo comunale, durante il mese di giugno, quando i proprietari non abbiano applicata la cura non più tardi del maggio corrente e nei modi stabiliti.

Art. 3. Al sindaco di Piantedo è fatto obbligo di portare a conoscenza dei propri amministrati, a mezzo di apposito avviso, le istruzioni annesse al ministeriale decreto 13 aprile 1892.

Il Prefetto di Sondrio è incaricato di vigilare per la scrupolosa osservanza del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 maggio 1892.

Per il Ministro
MIRAGLIA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti:*

Con decreti ministeriali del 6 maggio 1892:

Tocco comm. Giuseppe, consigliere della corte d'appello di Napoli, cessa dalla missione presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, cui era stato chiamato con decreto ministeriale 9 gennaio 1892.

Ronchetti cav. Giuseppe, segretario nel Ministero di agricoltura, industria e commercio, cessa dalla missione presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, cui era stato chiamato con decreto ministeriale 9 gennaio 1892.

Con decreti ministeriali del 17 maggio 1892:

Gui cav. Antonio, consigliere della Corte d'appello di Roma, è applicato temporaneamente al Ministero di grazia e giustizia e dei culti per esercitarvi le funzioni di capo di gabinetto del guardasigilli.

Orlandi cav. Guido, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è incaricato delle funzioni di segretario particolare del guardasigilli.

ELENCO dei cittadini italiani morti nel Distretto consolare di Trieste e la cui morte

Num. d'ordine	Cognome, Nome, Paternità e Maternità	Luogo di nascita	Domicilio	Dimora
1	Venerutti Apollonia fu Giorgio Cicada e fu Margherita.	Volosca	Cordenons	Trieste
2	Zanini Federico di Giovanni e Catterina Picco	Trieste	S. Odorico	»
3	Teli Catterina fu Giovanni Giurzi e fu ?	Capodistria	Palmanova	»
4	Sacerdoti ? di Raimondo ed Emilia Rimini	Trieste	Modena	»
5	Mecchia Giovanni di Pasquale e di Luigia ?	Pinzano al Tagliam.	Pinzano al Tagliamento	»
6	De Col Paolo di Giovanni e Francesca Mossella	Kaplenberg	Venezia	»
7	Bortoluzzi Ferdinando di Pietro e fu Catterina Tossitti.	Trieste	Castelnuovo	»
8	Passon Angelica, illegittima di Rosa	Id.	Lestizza	»
9	De Rosa Rosa fu ? e fu ?	Maniago	Maniago	»
10	Bulfon Giulia fu Federico Potraz e fu Antonia	Palmanova	Palmanova	»
11	Bertoli Maria fu Antonio Segulin e fu Maria.	Matteria	Udine	»
12	Cuzzi Antonia fu Michele Cosolo e fu ?	Trieste	Milano	»
13	Bianchi Ada, illegittima di Elisa	Id.	Bari	»
14	Visentin Marco fu Giovanni e fu Beatrice	Roncade	Treviso	»
15	Bevilacqua Elidia di Emilio e Giovanni Borri	Trieste	Venezia	»
16	Comparini Francesco fu ? e fu ?	Setteca	Vicenza	»
17	Moro Anna di Nicolò e Anna Nodale	Trieste	Udine	»
18	Odorico Maria, illegittima della fu Maria Brandolisio	Maniago	Maniago	»
19	Varnerin Regina di Pietro e Anna Petachi	Trieste	Tramonti di Sotto	»
20	Toneatti Antonio di Ermacora e Giovanna Calegaris	Id.	Lestizza	»
21	Jesi Davide fu Davide e di Clotilde Russi	Id.	Ferrara	»
22	Moretti Domenica fu G. Batta Gaspari e di Marina	Meduno	Meduno	»
23	Simonetti Enrico di Luigi e Marcolina Giacomelli.	Farra	Castelnovo	»
24	Canovi Salvatore fu Pietro e fu Adele Bertolini	Quattro Castella	Quattro Castella	»
25	Piccinini Paolina di Costantino e Teresa Mislei	Trieste	Pordenone	»
26	Perissini Giuseppe di Giovanni e Catterina ?	Id.	Mojano	»
27	Kern Ernesto, illeg.° di Ernesta ved. Zamparo n. Kern	Id.	Udine	»
28	Mecchia Giovanni fu Tommaso e di Maria ?	Clauzetto	Clauzetto	»
29	Cozzi Giuseppe di Giacomo e Orsola Metlicovich.	Trieste	Castelnovo	»
30	Milanese Stefania di Santo e Silvia Taucer	Id.	Sacile	»
31	Marcuzzo Giovanna di Giacomo e Anna Novack	Id.	S. Polo di Piave	»
32	Coccolo Giovanni fu Giuseppe e ?	S. Giorgio di Nogaro	S. Giorgio di Nogaro	»
33	Trumellini Giovanni di Pietro e Teresa Gerardi	Trieste	Novara	»
34	Tognatti Antonio di Domenico e Italia Marchi	Verona	Verona	»
35	Girolami Luigi fu Domenico e fu Rosa ?	Arba	Arba	»
36	Cimolini Federico di Francesco e Anna Raub	Trieste	Udine	»
37	Rigotti Anselmo fu Domenico e di Domenica ?	Palmanova	Palmanova	»
38	Vit Antonio, illegittimo di Emilia	Trieste	Sedegliano	»

fu recata a conoscenza del R. Consolato generale d'Italia durante il mese di Aprile 1892.

Stato	Religione	Condizione	Età	Data della morte	Genere di malattia	Osservazioni
vedova	cattolica	casalina	anni 91	1° aprile 1892	marasmo senile	
—	»	—	» 5	2 »	encefalite	
coniugata	»	casalina	» 31	2 »	vizio cardiaco	
—	israelita	—	giorni 3	3 »	debolezza congenita	
celibe	cattolica	scalpellino	anni 20	8 »	tubercolosi polmonare	
—	»	—	mesi 9	8 »	meningite	
celibe	»	agente	anni 20	10 »	tubercolosi polmonare	
nubile	»	villica	» 28	11 »	piemia puerperale	
vedova	»	privata	» 78	11 »	apoplessia	
coniugata	»	casalina	» 69	12 »	marasmo	
coniugato	»	muratore	» 57	12 »	?	
vedova	»	privata	» 75	12 »	nefrite	
—	»	—	mesi 8	13 »	pneumonite	
celibe	»	giornaliero	anni 52	14 »	paralisi progressiva	
—	»	—	» 3	14 »	bronchite	
coniugato	»	facchino	» 58	14 »	pneumonite	
—	»	—	» 5 1/2	14 »	nefrite	
coniugata	»	casalina	» 33	15 »	meningite cerebrale	
—	»	—	» 2 1/2	15 »	meningite tubercolare	
—	»	—	» 2 1/2	15 »	?	
—	israelita	—	mesi 17	17 »	difterite	
coniugata	cattolica	casalina	anni 39	18 »	tubercolosi polmonare	
—	»	—	» 4	18 »	tabe meseraica	
celibe	»	sacerdote	» 35	18 »	tubercolosi polmonare	
—	»	—	mesi 11	19 »	bronchite	
—	»	—	anni 2 m. 4	19 »	croup	
—	»	—	mesi 6	20 »	bronchite	
vedovo	»	sensale	anni 38	20 »	tubercolosi	
—	»	—	mesi 16	21 »	pertosse	
—	»	—	giorni 45	23 »	debolezza congenita	
—	»	—	mesi 9	23 »	bronchite	
coniugato	»	marittimo	anni 62	23 »	paralisi cardiaca	
—	»	—	» 1	23 »	bronchite	
—	»	—	» 6	24 »	Id.	
coniugato	»	fabbro	» 73	24 »	pneumonite	
—	»	—	» 2	28 »	bronchite	
coniugato	»	caffettiere	» 36	29 »	tubercolosi	
—	»	—	mesi 6	30 »	meningite	

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione)*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per 0[0, cioè: n. 313265 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 130325 della soppressa Direzione di Napoli), per L. 220 annue, al nome di *Camparota* Bonaventura fu Maurizio, domiciliato in Castrovillari, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Camporota* Bonaventura o Buonaventura fu Maurizio, domiciliato in Castrovillari, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 aprile 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 913787 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 85, al nome di Granara *Enrico* fu Gerolamo, minore, sotto la patria potestà della madre Brandi Antonia, domiciliata in Busalla (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Granara *Giovanni-Americo* fu Gerolamo, minore.... ecc...., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 21 aprile 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 978257 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 300, al nome di *Bandin* Eulalia fu Clemente, minore, sotto la patria potestà della madre Concettina Adorno fu Corrado, domiciliata in Catania, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Baudin* Eulalia fu Clemente, minore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 aprile 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per 100, cioè: N. 394426 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, corrispondente al n. 47916 della soppressa Direzione di Palermo), per lire 60 (vincolata), al nome di Palermo Vito Saverio fu *Giuseppe*, domiciliato in Sciacca, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Palermo Vito Saverio fu *Gaspare* ...ecc...., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 22 aprile 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 458013 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 62713 di Torino), per L. 5, al nome di Zanotti Carlo fu Giovanni, domiciliato in Traro, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Zanmatti Carlo fu Giovanni, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 aprile 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione)*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 938551 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 45, al nome di Calamai Emilia di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà di suo padre, domiciliata a Livorno, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Calamai Rosa Emilia di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà di suo padre, domiciliata a Livorno, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 aprile 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso alle seguenti cattedre :

Per professore ordinario:

Università di Bologna : Letteratura greca.

Per professore straordinario:

Università di Messina : Geografia.
» Modena : Economia politica.

Le domande su carta bollata da lire 1,20 ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 15 settembre 1892.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno possibilmente essere in un numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione.

Roma, 10 maggio 1892.

Il Direttore
Capo della Divisione per la istruzione superiore
E. FERRANDO.

2

BOLLETTINO METEORICO

DELL UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 18 maggio 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	sereno	—	16 1	8 8
Domodossola	sereno	—	22 5	11 6
Milano	sereno	—	22 3	9 4
Verona	1|2 coperto	—	24 0	11 4
Venezia	1|2 coperto	calmo	18 6	12 8
Torino	sereno	—	24 5	14 7
Alessandria	sereno	—	24 8	11 2
Parma	sereno	—	21 5	11 3
Modena	1|4 coperto	—	20 8	11 6
Genova	sereno	legg. mosso	19 4	14 7
Forlì	coperto	—	22 8	12 8
Pesaro	coperto	molto agitato	25 2	11 3
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	21 9	13 3
Firenze	1|2 coperto	—	23 6	12 0
Urbino	piovoso	—	22 9	6 1
Ancona	piovoso	agitato	23 5	14 5
Livorno	sereno	mosso	21 6	12 3
Perugia	coperto	—	22 1	9 4
Camerino	coperto	—	22 4	7 5
Chieti	coperto	—	20 4	6 8
Aquila	1|2 coperto	—	21 2	8 7
Roma	q. coperto	—	22 8	13 6
Agnone	1|4 coperto	—	19 9	8 5
Foggia	1|2 coperto	—	27 4	14 0
Bari	1|4 coperto	calmo	—	14 3
Napoli	3|4 coperto	legg. mosso	20 4	15 2
Potenza	3|4 coperto	—	17 9	10 0
Lecce	sereno	—	25 2	13 5
Cosenza	3|4 coperto	—	22 8	9 6
Cagliari	sereno	mosso	25 8	13 4
Reggio Calabria	1|4 coperto	agitato	21 6	17 3
Palermo	sereno	legg. mosso	24 9	11 9
Catania	sereno	calmo	21 8	14 8
Caltanissetta	sereno	—	22 5	12 3
Siracusa	1|4 coperto	calmo	24 3	13 6

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 18 maggio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . — 758 2
Umidità relativa a mezzodì . . . . . . — 57
Vento a mezzodì . . . . . . Nord forte.
Cielo a mezzodì . . . . 3\|4 coperto.
Termometro centigrado { Massimo — 20°,0. Minimo — 15°,3.
Pioggia in 24 ore: mm. 4.0

Li 18 maggio 1892:

In Europa pressione abbastanza elevata sulla Francia, leggermente bassa dal Nord al Baltico; depressione sensibile sul medio Adriatico. Costa occidentale Francia 768; Zurigo 767; Lesina 756; Arcangelo 752.

In Italia nelle 24 ore: barometro notabilmente salito al Nord, pressochè stazionario al centro e Sud, temporali con pioggo sull'Alta Italia; venti generalmente forti settentrionali al Nord, calma in Sicilia; temperatura diminuita al Nord e centro.

Stamane: cielo sereno sulle isole, in Piemonte e Liguria, coperto o piovoso sul medio versante adriatico; maestro forte in Sardegna, ponente fresco in Sicilia, greco fresco a forte nell'alto Adriatico; venti deboli a freschi del quarto quadrante al Nord e centro del continente; barometro 763 mill al Nord; 761 a Malta, Portotorres, Firenze, Trieste; depresso a 756 mill. nel medio Adriatico.

Mare molto agitato a Po di Primaro, Ancona; generalmente mosso altrove.

Probabilità: venti del quarto quadrante freschi a forti, specialmente al centro e Sud; cielo vario con qualche temporale sul continente inferiore; mare mosso o agitato lungo le coste meridionali.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VIENNA, 18. — Il *Fremdenblatt* dice che la politica estera dell'Italia non sarà modificata neppure sotto il Gabinetto Giolitti, poichè, la grande maggioranza della nazione italiana aderisce alla triplice alleanza.

La nomina dell'onorevole ministro Brin degli affari esteri è una prova della ferma volontà dell'Italia di mantenere quell'alleanza, il cui scopo è di assicurare la pace.

L'Au-tria Ungheria desidera vivamente il consolidamento delle finanze italiane ed ha tanto maggior fiducia che ciò avvenga in quanto l'Italia possiede numerosi uomini di finanza eminenti.

SAINT-LOUIS, 18. — In seguito a grandi inondazioni del Mississipi 1500 famiglie nei dintorni di Saint Louis sono obbligate ad abbandonare le loro case.

MESSICO, 18. — Vi furono ieri disordini per motivi elettorali. Vi ha un morto e vi sono sei feriti.

76 studenti furono arrestati.

PARIGI, 18. — Il governo francese ha revocato di divieto il transito, dall'Italia verso la Svizzera, del bestiame italiano.

BATTAGLIA, 18. — E' arrivato alle Terme di Battaglia il conte Nigra ambasciatore d'Italia a Vienna.

ADEN, 18. — Il viaggiatore Traversi, proveniente dallo Scioa, è giunto, il 4, a Harar, diretto alla volta d'Italia.

Reca lettere dell'imperatore Menelik al re Umberto, al ministro degli affari esteri, ed al presidente della Società geografica.

Durante la sua assenza la stazione di Let Marefià rimase affidata all'assistente signor Bartolucci.

BERNA, 18. — Nel gran Consiglio bernese il deputato Michel d'Interlaken ha interpellato il Governo bernese sugli assassinii commessi nell'Oberland bernese da operai italiani.

Stockmar, direttore di polizia, rispose che la sorveglianza sugli stranieri sarà per l'avvenire esercitata più severamente.

Se le risse che avvengono frequentemente fra italiani ed abitanti indigeni non finiscono, il Governo sarà obbligato a proibire i balli pubblici nei distretti in cui vi sono operai italiani.

Quanto alla sorveglianza, il Governo non può impedire di soggiornare in Svizzera ad operai italiani, i quali siano muniti di passaporto, imperocchè senza gli operai italiani sarebbe difficile costruire le ferrovie nel Cantone di Berna.

TORINO, 18. — Il Comitato promotore dell'Esposizione di arte applicata all'industria, ha deliberato di sciogliersi.

LONDRA, 18. — Edwards, segretario dell'ambasciata inglese a Roma, è partito per raggiungere il suo posto.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 18 maggio 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 genn 92	—	—		—	94,35 94,37 1/2		— —
RENDITA 5 0[0 2.a grida		—	—	94,42 1/2 94,45	94 43 3[4	94,47 1/2 94,50		— —
detta (piccolo taglio)	»	—	—	94,60	— —			— —
detta 3 0[0 1.a grida	1 aprile 92	—	—		— —			— —
detta 3 0[0 2.a grida	»	—	—		— —			56 87 1/2
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			100 02 1/2
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			92 —
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			99 80
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—		— —			102 25
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» 4 0[0 1.a Emissione	1 aprile 92	500	500		— —			420 —
» 4 0[0 2.a, 3 a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			402 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			443 75
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			477 —
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			485 50
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —	652 651 653		— —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —	521		— —
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1325 —
» » Romana	»	1000	1000		— —			1003 —
» » Generale	1 luglio 91	500	425		— —	342 43 44 45 46 46 1/2	47 48 49 50 50 1/2 51	— —
» » »	»	500	450		— —	345	(51 1[2 52 49 1[2 48 1[2	— —
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			285 —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			22 —
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			470 —
» » » » cert. prov.	»	500	400		— —			430 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 92	500	400		— —	454 54 1[2 55 56 57	58)	— —
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			— —
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 aprile 92	500	500		— —	743		— —
» » Acqua Marcia	1 magg. 92	500	500		— —			1046 — (1)
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genn. 90	500	500		— —	224 233		— —
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —	182 81 80 78 79		— —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			103 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			225 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			116 —
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			285 —
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem. 91	250	250		— —			210 —
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			45 —
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —	184 84 1/2 85 86		— —
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			80 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			235 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 92	500	500		— —			284 —
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500		— —			436 —
» Soc Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			410 —
» » 4 0[0	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 92	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
17 maggio 1892.
Consolidato 5 0[0 . . . L. 94 075
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 91 935
Consolidato 3 0[0, nominale . . . » 57 093
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . . » 58 783
B. TANLONGO, Presidente

(1) Ex div. £. 28,50.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	— —	— —	102 35
	Parigi	Cheques	103 15	— —	— —
2	Londra	90 giorni	25 83	— —	— —
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi . . . } 28 Maggio
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . 30 »
Liquidazione . . . 31 »

Sconto di Banca 5 1[2 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: A. CAVACEPPI.
Visto: Il Deputato di Borsa: B. TORTI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE APRILE 1892.

Rendita 5 0[0	92 80
» 3 0[0	57 30
Obbl. Beni Eccles.	92 —
Prest. Rotschild 5 0[0	102 —
Ob. città di Roma 4 0[0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	450 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1[2 0[0	485 —
Az. Fer Meridionali	630 —
» » Mediterranee	490 —
» » » certif.	480 —
» Banca Nazionale	1300 —
» » Romana	1008 —
» » Gen. vers. 425)	318 —
» » » » 450)	317 50
Az. Banco di Roma	285 —
» Banca Tiberina	30 —
» » Ind. e Com.	500 —
» » » Certif.	455 —
» Soc. Cred. Mobil.	385 —
» » » Merid.	— —
» » Gas stampigl.	740 —
» » Acqua Marcia st.	1060 —
» » Condot. d'ac.	233 —
» » Gen Illumin.	230 —
» » Tramway Om.	118 —
» » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	80 —
» » Immobiliare	174 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	— —
Az. S Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	305 —
» » Metallurgica Italiana	210 —
» » della Piccola Borsa	210 —
» » Caoutchouc	55 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	184 —
» » Fondiar. incendi	85 —
» » Fond. Vita.	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	410 —
» » » 4 0[0	170 —
» » Ferroviarie	285 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente. — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.